



Teolo, 10 gennaio 2019

A tutti i clienti

**Oggetto:** Circolare n. 1-2019

**LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE**

- 15.01 Consegnare allo Studio fatture 4° trimestre 2018
- 25.01 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue dicembre 2018 e 4° trim. 2018. Consegnare i documenti entro il 15 gennaio
- 31.01 Comunicazione Tessera Sanitaria per i contribuenti che operano nel settore sanitario
- 31.01 Consegnare allo Studio fatture e mod. F24 relativi a professionisti, compensi occasionali, provvigioni passive degli intermediari, regimi dei minimi e forfettari (professionisti) per la predisposizione del mod. Cu
- 16.02 Versamento e denuncia salari Inail: consegnare allo Studio i documenti inviati dall'Inail via PEC entro il 31 gennaio (al consulente del lavoro per chi ha dipendenti)
- 16.02 Versamento INPS fissi artigiani/commercianti
- 19.02 Comunicazione all'Enea di lavori per risparmio energetico, effettuati nel periodo ante 21/11/2018
- 20.02 Enasarco 4° trim. 2018
- 26.02 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue gennaio 2019. Consegnare i documenti entro il 10 febbraio
- 28.02 Comunicazione dati fatture relativa al 2° semestre 2018 e Comunicazione liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2018: per chi tiene la contabilità presso la propria azienda, si raccomanda di trasmettere i file entro il 10 febbraio
- 28.02 Rilascio mod. Cu ai dipendenti, professionisti, agenti e occasionali. Agli agenti/rappresentanti la trattenuta Enasarco sarà certificata con le solite modalità
- 28.02 Invio Esterometro mese di gennaio 2019
- 16.03 Tassa vidimazione per SRL e SPA €. 309,87 ovvero € 516,46 per le società con capitale sociale superiore ad € 516.456,90
- 16.03 Versamento saldo Iva 2018
- 26.03 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue febbraio 2018: consegnare i documenti entro il 10 marzo
- 31.03 Enasarco FIRR anno 2018
- 31.03 Invio Esterometro mese di febbraio 2019
- 25.04 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue marzo e I trim. 2019: consegnare i documenti entro il 10 aprile
- 30.04 Termine per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della Dichiarazione Iva
- 30.04 Invio Esterometro mese di marzo 2019

Si ricordano gli obblighi riguardanti:

- per chi intende effettuare operazioni con l'estero, l'iscrizione preventiva al VIES presso l'Agenzia delle Entrate.
- obbligo di inviare le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate per usufruire della non imponibilità Iva con i fornitori (inviateci subito il fax o l'e-mail).
- la necessità di aggiornare i corsi e i documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
- la compensazione del credito Iva (salvo ulteriori modifiche normative) è:
  - o libera fino ad €. 5.000,00;
  - o oltre €. 5.000,00 è necessario, per poter compensare il credito, che l'F24 sia presentato dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva e sulla stessa deve essere apposto anche il visto di conformità del commercialista.
- il divieto di compensare crediti erariali in presenza di ruoli (cartelle esattoriali) non versati e scaduti superiori ad €. 1.500,00.

## ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

Si deve predisporre l'inventario delle rimanenze al 31.12.2018.

Verificare l'adozione del regime Iva e contabile per l'anno 2019: se si è superato €. 700.000,00 di volume d'affari (€. 400.0000,00 per le imprese di servizi) vi è l'obbligo della contabilità ordinaria e delle chiusure Iva mensili.

Verificare se si è tenuti ad adottare le scritture contabili di magazzino per l'anno 2019: le scritture ausiliarie di magazzino sono obbligatorie a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Verificare costantemente la periodicità dei mod. Intra (vedi nuovi limiti tra le novità sotto).

Chi tiene la contabilità presso lo Studio è pregato di trasmettere al più presto le fatture e i documenti per le chiusure Iva 2018, entro il 15 gennaio.

Verificare che la PEC sia attiva e costantemente monitorata in quanto anche le notifiche dell'Agenzia delle Entrate sono ivi inviate.

Chi tiene la contabilità in azienda troverà di seguito le istruzioni per le chiusure contabili. Vi verranno già indicate le date degli appuntamenti. Se non siete disponibili per quei giorni Vi preghiamo di contattarci.

**IL PUNTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.** Dal 01/01/2019 le fatture devono essere emesse in formato elettronico ed inviate tramite il sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate.

Come purtroppo previsto, il sistema sta riscontrando notevoli difficoltà in fase di avvio, sia per il sovraccarico in Agenzia delle Entrate sia per le difficoltà delle software house di evadere tutte le richieste. Ricordiamo che per i primi sei mesi (9 mesi per chi ha l'iva mensile) non sono previste sanzioni nel caso la fattura venga inviata entro il termine della prima liquidazione iva e cioè in questa fase iniziale il 16 febbraio per i mensili e il 16 maggio per i trimestrali.

Sono esclusi dall'obbligo unicamente le seguenti fattispecie:

- Fatture emesse da contribuenti in regime dei minimi e forfettari
- Fatture emesse da contribuenti in regime di esonero agricolo art. 34, c. 6 DPR 633/72
- Fatture emesse a soggetti non residenti e fatture da questi ricevute

Per tutte le altre casistiche, comprese quindi le fatture emesse a privati, si dovrà adottare il sistema di fatturazione elettronica. Per approfondimenti si rimanda alla ns. circolare n. 4 di ottobre 2018.

I soggetti con partita Iva operanti nel settore sanitario e tenuti ad inviare i dati delle fatture emesse con la Comunicazione Tessera Sanitaria, non possono inviare le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS, in formato elettronico.

I soggetti passivi Iva enti non commerciali (ASD, PRO LOCO, ecc. ) che hanno optato per l'applicazione della tassazione dei proventi commerciali con il forfait di cui alla L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito da attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica.

## SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

- 1- **Affitti brevi.** Dal 04/12/2018, con l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza L. 132/2018, vige l'obbligo di comunicare sul sito della questura i dati degli inquilini per gli affitti brevi (inf. 30 gg), mentre per i contratti > 30 gg l'obbligo è assolto con la registrazione dei contratti all'Agenzia Entrate.
- 2- **Enea.** L'art. 2-bis del DL 63/2013 prevede l'obbligo di comunicare all'Enea attraverso il portale web dell'ente i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia che hanno

comportato un efficientamento energetico. L'obbligo sussiste per gli interventi le cui spese sono state sostenute dal 01/01/2018. Il portale è stato messo a disposizione il 21/11/2018, pertanto, da tale data decorrono i 90 giorni dal termine dei lavori utili per poter effettuare la comunicazione. Quindi anche chi ha effettuato interventi che comportano risparmio energetico prima del 21/11/2018, deve provvedere ad inviare la comunicazione entro il 19/2/2019. La comunicazione deve essere effettuata da parte di un tecnico abilitato solo laddove sia prevista l'asseverazione della Scheda tecnica relativa all'intervento. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web [www.enea.it](http://www.enea.it)

- 3- Regime forfetario.** Il regime dei contribuenti minimi cd. Forfettari è stato modificato dalla Legge Finanziaria 145/2018. Riepiloghiamo di seguito le principali modifiche ed invitiamo a prendere appuntamento in Studio per chi abbia dubbi sulla propria posizione al fine di adottare il regime.

Sono invariate le aliquote dell'imposta sostitutiva: 15% con la riduzione al 5% per le start-up (primi 5 anni).

Dal 2020 è previsto una flat tax al 20% per chi ha un volume d'affari sino a 100.000 euro.

E' stato fissato un unico limite di ricavi (fatturato) di 65.000 euro annui (con ragguaglio ad anno) valevole per ogni attività, al posto dei diversi limiti precedenti suddivisi per settori economici.

Permane il coefficiente di redditività specifico di ciascun settore economico.

Può aderire al regime chi abbia conseguito fino a 65.000 euro di ricavi nel 2018, ragguagliati ad anno.

In caso di superamento del limite di ricavi non c'è mai la fuoriuscita nell'anno in corso, ma dall'anno successivo.

Come in precedenza è possibile svolgere più attività in regime forfetario (ad esempio procacciatore d'affari + commerciante, oppure architetto + falegname), purché si conseguano ricavi complessivamente inferiori al limite di 65.000 euro.

Sono state abrogate le seguenti cause di esclusione al regime forfetario che prevedevano, con riferimento all'anno precedente, che:

- il contribuente non avesse "sostenuto" spese > €5.000 lordi per:

- lavoro dipendente (art. 49 Tuir), co.co.co. o altri redditi assimilati al lavoro dipendente (borse/assegni per fini di studio o professionali, ecc.);
- lavoro accessorio (art. 70 DLgs.276/03);
- utili agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53 TUIR);
- compensi erogati ai familiari dell'imprenditore (art. 60 TUIR).

- fosse verificato che il costo complessivo (lordo ammortamenti) per beni mobili strumentali al 31/12 dell'anno precedente non eccedesse € 20.000 (Iva esclusa).

Il regime forfetario non può essere applicato, ora, nei seguenti casi:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- e) d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Per coloro che intendano adottare il regime forfetario, la dicitura da indicare in fattura è la medesima già prevista nel 2018, ossia "Operazione non sogg. Iva L. 190/2014 – regime forfetario".

La fattura sarà senza Iva, con eventuale addebito della rivalsa contributiva, senza ritenuta d'acconto, con eventuale ritenuta Enasarco per gli agenti, con il bollo da 2 euro se la fattura è di importo superiore a 77,47 euro e non dovrà essere emessa in formato elettronico, salvo lo si adotti facoltativamente.

- 4- **Contanti.** Aumenta da 10.000 euro a 15.000 euro il tetto massimo per l'uso del contante da parte dei turisti, anche cittadini UE.
- 5- **Estromissione immobili.** Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata di cui all'art. 1 c. 121 L. 208/2015 relativa agli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale: l'esclusione della sfera imprenditoriale viene estesa agli immobili posseduti al 31/10/2018 ed è da effettuare entro il 31/05/2019, con effetti fiscali da retrodatare al 1/01/2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2019 e il 16/06/2020.
- 6- **Iperammortamento.** E' disposta la proroga, con modifiche, delle agevolazioni già previste dalla L. 232/2016 (già oggetto di proroga ad opera della L. 205/2017), riguardanti gli investimenti in beni materiali/immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0. In particolare è introdotta la seguente rimodulazione della maggiorazione del costo:
  - nella misura del 170%: per investimenti fino a € 2,5 milioni
  - nella misura del 100%: per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
  - nella misura del 50%: per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro
  - zero per gli investimenti eccedenti il limite di € 20 milioni.Per gli investimenti in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (all. B L. 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione del 40% per il 2019. L'agevolazione è estesa agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31/12/2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31/12/2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. Dal 01/01/2019 non sussiste più invece il superammortamento al 140%, salvo per gli acquisti già effettuati entro fine 2018 con pagamento del 20% di acconto e consegna entro giugno 2019.
- 7- **Nuova cedolare secca.** Per i nuovi contratti stipulati nel 2019 è prevista l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1, di superficie fino a 600 mq. Fino al 31/12/18 la cedolare secca era riservata ai soli immobili abitativi.
- 8- **Imu immobili strumentali.** Con modifica del D.lgs. 23/2011 è innalzata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dall'Irpef/Ires dovuta sugli immobili strumentali.

**9- Riporto perdite soggetti Irpef.** Con modifica dell'art. 8 Tuir, in relazione alle perdite fiscali è prevista l'estensione ai soggetti Irpef dell'attuale regime previsto per le società di capitali, accompagnato da un regime transitorio fino al 2020.

In particolare, l'utilizzo delle perdite pregresse per i contribuenti diversi dalle società di capitali, quindi per le società di persone, persone fisiche ed ENC indipendentemente dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) potrà avvenire nei seguenti limiti:

- del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019
- del 60% del reddito di impresa nel 2020
- del 80% del reddito di impresa a regime.

Le perdite generate nei primi 3 esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.

Ciò implica le seguenti modifiche relativamente alle perdite di impresa:

Per le imprese in contabilità semplificata: le perdite dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del medesimo periodo, che non siano anch'essi d'impresa (da quadro RH o RF), ma saranno riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali ed utilizzabili entro i limiti definiti dalla modifica normativa.

Per le imprese in contabilità ordinaria le perdite di periodo non scadranno dopo 5 anni e non saranno più utilizzabili integralmente se diverse da quelle dei primi 3 periodi.

**10- Abrogazione Ace e detassazione utili reinvestiti.** E' stata abolita la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), che continua ad applicarsi solo limitatamente all'eventuale eccedenza riportabile dell'ACE rispetto al reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.

Al posto dell'ACE è stata introdotta una nuova disciplina che prevede che dal periodo 2019 i soggetti imprenditori possano fruire della riduzione dell'aliquota (Ires o Irpef) del 9% sul reddito complessivo netto per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento di:

- degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (esclusi immobili e veicoli non strumentali);
- del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato (deve verificarsi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli assunti al 30/09/2018).

Riporto eccedenza: il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.

La disposizione si applica anche alle imprese in contabilità semplificata purché sia predisposto un apposito prospetto da cui risultino la destinazione dell'utile a riserva e le vicende di tale riserva.

**11- Ecobonus.**

E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili o parti comuni condominiali, nella versione modificata a decorrere dal 2018. La detrazione opera con una aliquota diversificata a seconda della tipologia di intervento: 50% o 65% per le spese sostenute su singole unità immobiliari, maggiorata fino ad un massimo dell'85% per le spese su parti comuni condominiali e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Dal 2020 tali interventi rientreranno nell'alveo delle previsioni dell'art. 16-bis lett. h) TUIR.

E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione del 50%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia (nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare).

A decorrere dal 2020, la legislazione vigente (art. 16-bis del TUIR) prevede si torni alla detrazione "a regime", pari al 36% fino a un importo complessivo di spesa non superiore a € 48.000 per unità immobiliare.

E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute (fino ad massimo di € 10.000 per unità immobiliare):

- per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
- finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di precedente ristrutturazione.

Le opere devono essere iniziate a decorrere dal 01/01/2018 ed il limite di € 10.000 va calcolato al netto di eventuali spese sostenute nell'anno 2018 già detratte.

E' disposta la proroga al 31/12/2019 della detrazione IRPEF del 36% delle spese:

- per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici residenziali, unità residenziali e pertinenze/recinzioni (incluse coperture a verde e giardini pensili)
- per la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi incluse le connesse spese di progettazione e manutenzione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, si applica con un tetto massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare; analogo autonomo plafond di spesa si applica per le spese sostenute sulle parti comuni condominiali esterne agli edifici.

- 12- Credito d'imposta per attività di R&S.** E' disposta la riduzione, a partire dal 2019, dell'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%.
- 13- Invio telematico corrispettivi.** La trasmissione telematica dei corrispettivi è introdotta per obbligo dal 1/07/2019, per i soggetti con volume d'affari < €. 400.000, per gli altri soggetti è differita al 1/01/2020. Pertanto gli interessati dovranno dotarsi di apposito registratore di cassa.
- 14- Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste.** Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate. Il bonus: è riconosciuto fino a un importo massimo di Euro 20.000 annui per beneficiario, non è imponibile ai fini redditi/Irap (va indicato a quadro RU) e va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
- 15- Rivalutazione di beni e partecipazioni d'impresa.** Viene riproposta la possibilità per le imprese (che non adottano gli IAS) di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, iscritte in bilancio al 31/12/2017 ad esclusione degli immobili "merce".  
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo al 31/12/2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1/01/2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote: 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili.  
Le principali ulteriori disposizioni normative previste:
- Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione: l'imposta sostitutiva è del 10%
  - Ammortamenti: il maggior valore si considera riconosciuto ai fini dell'Irpef/Ires/Irap dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
  - Plusvalenze/minusvalenze: nel caso di cessione/destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione;

Versamento delle imposte sostitutive: sono versate (anche tramite compensazione) in un'unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

**16- Rivalutazione di terreni e partecipazioni.** Sono riaperti i termini per la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni (agricoli ed edificabili) e di partecipazioni in società non quotate posseduti al 1/01/2019 al di fuori del regime d'impresa. L'imposta sostitutiva è incrementata al 10%.

**17- Definizione dei ruoli (Cartelle ex equitalia).** E' possibile usufruire della "rottamazione" delle cartelle pagando solo le imposte senza sanzioni e interessi. Il pagamento va effettuato entro il 31 luglio 2019 in unica soluzione o a rate (massimo 18).

**18- Nuovo Tasso legale di interesse.** Dal 1.1.2019 il tasso legale passa dallo 0,3% allo **0,8%**.

#### **CONAI.**

Ricordiamo che chi è produttore o importatore di imballaggi deve iscriversi e versare il contributo, presentare periodicamente una dichiarazione e versare il contributo. Chi è utilizzatore deve iscriversi e versare il contributo fisso all'atto di iscrizione di €. 5,16 e le aziende che hanno un fatturato superiore a €. 500.000,00 versano un ulteriore contributo dello 0,00025%. Per ulteriori informazioni potete richiedere informazioni allo Studio e/o consultare il sito [www.conai.org](http://www.conai.org)

**ACCESSO ALLO STUDIO. VIABILITA'.** Avvisiamo i clienti che sono in corso lavori sulla strada Provinciale che collega la zona di Teolo con la zona Termale. L'accesso allo studio sarà quindi in alcuni giorni interdetto se si proviene da Abano e in altri se si proviene da Teolo.

Distinti saluti.